

**Studio Associato**  
**BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI**  
**Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili**

**ELSA BASSETTO** - Consulente del lavoro  
**MAURO CAMPAGNER** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**STEFANO DE FAVERI** - Consulente del lavoro



**FEDRO MALENGO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**VALENTINA ZUGLIAN** - Consulente del lavoro  
**FRANCESCA CARNIATO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**FEDERICO BOTTACIN** - Consulente del lavoro  
**ALESSIO CESCON** - Dottore in economia aziend.  
**CARLOTTA VERLINO** - Dottore in cons. lav.  
**SABRINA SCHIAVON** - Dottore in econom. e comm.

**AI CLIENTI DELLO STUDIO**

Treviso, 9 settembre 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA

**MANOVRA ESTIVA 2008 - D.L. 112/2008**

Con la presente circolare desideriamo riassumere le principali novità introdotte dal DL 112/08 (c.d. "Manovra Estiva").

**1. ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

È stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio. Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

**2. IVA ALBERGHI E RISTORANTI**

È stata modificata la disciplina fiscale applicabile, anche ai fini dell'IVA, alle prestazioni alberghiere e di ristorazione. Per effetto dell'eliminazione dell'indetraibilità oggettiva prevista dalla lett. e) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, l'IVA sulle spese alberghiere e di ristorazione **può essere detratta**, purché le relative spese siano inerenti all'attività d'impresa o di arte o professione, con decorrenza 01/09/2008.

Si ricorda che poter operare la detrazione alle predette spese è necessario farsi rilasciare regolare fattura.

**3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO**

È stato elevato da un importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a **12.500,00 euro** il limite:

- a partire dal quale è vietato il trasferimento di **denaro contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane;
- a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di **assegni circolari**, vaglia postali e cambiali senza la clausola di non trasferibilità.

È abrogato l'obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata con il codice fiscale del girante.

**4. ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI**

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

**5. POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL "REDDITOMETRO"**

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva (possesso di imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, abitazioni, partecipazioni, collaboratori familiari, cavalli, aerei ed elicotteri).

**Studio Associato**  
**BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI**  
**Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili**

**ELSA BASSETTO** - Consulente del lavoro  
**MAURO CAMPAGNER** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**STEFANO DE FAVERI** - Consulente del lavoro



**FEDRO MALENGO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**VALENTINA ZUGLIAN** - Consulente del lavoro  
**FRANCESCA CARNIATO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**FEDERICO BOTTACIN** - Consulente del lavoro  
**ALESSIO CESCÓN** - Dottore in economia aziend.  
**CARLOTTA VERLINO** - Dottore in cons. lav.  
**SABRINA SCHIAVON** - Dottore in econom. e comm.

## 6. CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI

È stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

- di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione dell'immobile;
- di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);
- per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal **25.6.2008** non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti.

Studio Associato  
Bassetto - Campagner - De Faveri

**RIPRODUZIONE VIETATA**